

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



Comune di Longi C_E674 - - 1 - 2024-02-27 - 0001652

Codice Amministrazione: Comune di Longi C_E674
Numero di Protocollo: 0001652
Data del Protocollo: martedì 27 febbraio 2024
Classificazione: Non specificata.

Fascicolo:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PARERE REVISORE - RICONOSCIMENTO DEBITO **FUORI BILANCIO**

MITTENTE:

REVISORE BATTAGLIA SALVATORE VIA 25 APRILE 97013 COMISO

Note:

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Verbale n.86 del 26/02/2024

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale N.11/2024 del Registro Area Economico Finanziaria del 23/02/2024 in materia di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a del D.Lgs 267/2000, per refusione del spese di lite in adempimento alla sentenza 1672/7/2021 ed a conclusione del procedimento iscritto al n.2298/2020 R.G. intrapreso dei ricorrenti

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale registro area economico finanziaria n.11/2024;

PREMESSO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n.04 del 22/01/2024 ha approvato il DUP relativo al periodo 2024/2026 e con deliberazione n.05 del 22/01/2024 ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

che l'art.191 comma 1 D.Lgs 267/2000 stabilisce le modalità di effettuazione delle spese, condizionandole alla sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5:

VISTO

- a) L'art.194 del D.Lgs 267/200 che prevede che gli Enti locali con deliberazione consiliare di cui all'rt.193 del TUEL comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamento di contabilità riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- Sentenze esecutive;
- 2) Coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto;
- 3) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
- 4) Acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1-2 e 3 dell'art.191 del TUEL nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e sevizi di competenza;

VISTO

L'art.239 del D.Lgs 267/2000 comma 1 lettera b n.6 il quale prevede il parere dell'organo di revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

RILEVATO

che con nota dell'11.01.2020, acquisita in data 13.01.2020 al n.183 del protocollo generate dell'Ente, i Sigg.ri Micieli Giuseppe, Emanuele e Aurelio hanno richiesto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento prot. n.7450 notificato ii 24.12.2019, con ii quale veniva richiesto ii pagamento dell'integrazione delle somme versate per l'IMU relativa all'anno 2014;

che con nota prot. n.906 dell'11.02.2020, in riscontro alla nota acquisita al prot. n.183/2020, è stato comunicato che da controlli effettuati, dall'Ufficio Tributi, è emerso che gli avvisi di accertamento IMU retativi all'anno 2014, non potevano essere de tutto annullati in quanto da un ricalcolo sviluppato con ii programma messo a disposizione da "Amministrazioni.Comunali.it" risultava a loro carico un debito IMU anno 2014 e, pertanto, restavano in essere gli avvisi di due contribuenti;

che con ricorso in opposizione ad avviso di accertamento, acquisito in data 25.02.2020 al n.1250 del protocollo generate dell'Ente, i Sigg.ri *Micieli* hanno chiesto, alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, l'annullamento dell'avviso di accertamento prot. n.7450 notificato ii 24.12.2019, con ii quale l'Ufficio Tributi dell'Ente aveva richiesto i1 pagamento a titolo d'integrazione imposta IMU per l'anno 2014;

PRESO ATTO

che con sentenza n.1672/7/21 del 13.04.2021, a conclusione del procedimento n.2298/2020 R.G., la Commissione Tributaria Provinciale di Messina si è pronunciata, accogliendo il ricorso limitatamente alla parte riguardante i Tributi; condannando il Comune di Longi al pagamento delle spese di lite quantificate in € 870,00 oltre oneri di legge;

CONSIDERATO

che tale spesa rientra nelle varie disposizioni dettate dell'art.194 del TUEL al fine di riconoscere il debito fuori bilancio (sentenze esecutive) con la conseguente necessita di riconoscere anche la sua legittimità

TENUTO CONTO

Dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile dell'area economico finanziaria; e dall'attestazione di copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio 2024 rilasciata, anch'essa, dalla responsabile dell'area economico finanziaria;

L'organo di revisione esprime parere favorevole

Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, di cui in oggetto, sul riconoscimento del debito fuori bilancio di € 1.070,52, per pagamento competenze professionali a favore del professionista incaricato.

Si raccomanda l'Ente di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23 comma 5 della Legge 289/2002 il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio alla competente sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Longi 26 Febbraio 2024

L' ORGANO DI REVSIONE Rag. Salvatore Battaglia Firmato digitalmente